

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Lyon l'8 settembre 2006 — CEDILAC SA/Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria**

(Causa C-368/06)

(2006/C 281/39)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Tribunal administratif de Lyon

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* CEDILAC SA

*Convenuto:* Ministero dell'Economia, delle Finanze e dell'Industria

**Questione pregiudiziale**

Se il disposto normativo adottato dalla Francia per accompagnare l'abrogazione della norma dello spostamento di un mese istituito dall'art. 271 A del codice generale delle imposte e nei suoi decreti di attuazione successivi sia compatibile con le disposizioni degli artt. 17 e 18, n. 4, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 17 maggio 1977, 1977/388/CEE (<sup>1</sup>).

<sup>(1)</sup> Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

**Ricorso proposto il 13 settembre 2006 da Thomas Faherty avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) 13 giugno 2006, cause riunite T-218/03 e T-240/03, Cathal Boyle e a./Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-373/06 P)

(2006/C 281/40)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Thomas Faherty (rappresentanti: sigg. P. Gallagher SC, A. Collins SC, D. Barry, Solicitor)

*Altre parti nel procedimento:* Irlanda, Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 in quanto essa respingeva il ricorso proposto nella causa T-224/03, *Thomas Faherty/Commissione* volto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE (<sup>1</sup>), relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, che si riferiva alla domanda di aumento della capacità di una nuova nave progettata RSW destinata a sostituire la MFV Westward Isle e condannava il ricorrente a sopportare le sue spese.
- Annullare la decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, che si riferiva alla domanda di aumento della capacità di una nuova nave progettata RSW destinata a sostituire la MFV Westward Isle.
- Condannare la Commissione alla integralità delle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

Il Tribunale di primo grado, valutando l'interesse del ricorrente a proporre il ricorso con riferimento alla data di adozione della decisione 2003/245 e non con riferimento alla data in cui il ricorso è stato proposto, ha adottato un criterio giuridico erroneo;

Il Tribunale ha commesso un errore sostanziale che risulta dai documenti prodotti, vale a dire il ricorrente è stato per tutto il tempo del procedimento, proprietario della MFV «Westward Isle»;

La conclusione secondo cui il ricorrente non era riguardato individualmente dalla decisione 2003/245 «dal momento che le navi in esame sono fittizie» non è fondata in diritto ed è, inoltre, contraddetta dalla motivazione del Tribunale di primo grado formulata nella sua sentenza;

Il ricorrente è, ed ha continuato ad essere per tutto il tempo, proprietario della MFV «Westward Isle». Non si può dunque affermare che esso abbia perso l'interesse che indubbiamente aveva al momento della proposizione del ricorso di annullamento della decisione 2006/245 in quanto essa si riferiva alla sua domanda per il tonnellaggio di sicurezza con riguardo alla progettata MFV «Westward Isle»;

Il Tribunale di primo grado è incorso in errore dichiarando che il ricorrente non era legittimato a domandare l'annullamento della decisione 2003/245 a causa delle misure adottate per attenuare le perdite e i danni subiti a seguito di detto provvedimento.

(<sup>1</sup>) GU L 90, pag. 48

**Ricorso proposto il 14 settembre 2006 dal sig. Larry Murphy avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 13 giugno 2006 nelle cause riunite da T-218/03 a T-240/03, Cathal Boyle e altri/Commissione delle Comunità europee**

**(Causa C-379/06 P)**

(2006/C 281/41)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Larry Murphy (rappresentanti: P. Gallagher SC, A. Collins SC, D. Barry, solicitor)

*Altre parti nel procedimento:* Irlanda, Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 13 giugno 2006 in quanto ha respinto il ricorso nella causa T-236/03, Larry Murphy/Commissione, diretto all'annullamento della decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE (<sup>1</sup>), relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri nella parte in cui si applica alla richiesta di capacità di sicurezza per il nuovo peschereccio RSW destinato a sostituire l'MFV Menhaden;
- annullare la decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE, relativa alle richieste pervenute alla Commissione di aumentare gli obiettivi dei POP IV per tener conto dei miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per

i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri nella parte in cui si applica alla richiesta di capacità di sicurezza per il nuovo peschereccio RSW destinato a sostituire l'MFV Menhaden.

#### Motivi e principali argomenti

L'appellante afferma che la sentenza del Tribunale di primo grado deve essere annullata per i seguenti motivi:

il Tribunale di primo grado ha applicato un testo di legge errato avendo individuato l'interesse dell'appellante ad introdurre la causa con riferimento alla data di adozione della decisione 2003/245 e non con riferimento alla data di deposito del ricorso;

il Tribunale ha commesso un errore materiale, risultante dai documenti che gli sono stati sottoposti, per quanto riguarda la proprietà, da parte dell'appellante, della MFV «Menhaden» per tutto il periodo rilevante ai fini del ricorso;

l'affermazione che l'appellante non era individualmente interessato dalla decisione 2003/245 «poiché le imbarcazioni in questione non esistono» non ha alcun fondamento di diritto e, inoltre, è contraddetta dal ragionamento che il Tribunale di primo grado ha svolto nella sua sentenza;

l'appellante è, ed è stato per tutto il periodo rilevante, proprietario della MFV «Menhaden». Pertanto, non si può sostenere che egli abbia perso l'interesse che indiscutibilmente aveva al momento dell'avvio dell'azione diretta all'annullamento della decisione 2003/245, dato che essa ha inciso sulla sua domanda relativa alla stazza di sicurezza per quanto riguarda la proposta MFV «Menhaden»;

il Tribunale di primo grado ha commesso un errore ritenendo che l'appellante non fosse legittimato a richiedere l'annullamento della decisione 2003/245, considerate le misure adottate per mitigare le perdite ed i danni subiti come conseguenza di tale provvedimento.

(<sup>1</sup>) GU L 90, pag. 48.

**Ricorso presentato il 22 settembre 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Estonia**

**(Causa C-397/06)**

(2006/C 281/42)

*Lingua processuale: l'estone*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Enegren e H. Kundla)

*Convenuta:* Repubblica di Estonia